

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2016/2060 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2016

che modifica la decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2016) 7426]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE ⁽²⁾ del Consiglio, la Francia può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1978, continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
- (2) La decisione 90/176/Euratom, CEE ⁽³⁾ della Commissione autorizza la Francia a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 1, della direttiva 2006/112/CE.
- (3) Nel suo messaggio di posta elettronica del 27 aprile 2016 ⁽⁴⁾, la Francia ha chiesto la revoca della sua autorizzazione per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, in quanto non più necessaria a causa di una modifica della normativa nazionale con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015. Occorre revocare l'autorizzazione, come richiesto dalla Francia.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/176/Euratom, CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 90/176/Euratom, CEE, il punto 1 dell'articolo 2 è abrogato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016

Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente

⁽¹⁾ GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9.

⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 90/176/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 22).

⁽⁴⁾ Ares(2016)2019351.

